

Regione Lazio

Regolamenti Regionali

Regolamento regionale 1 aprile 2026, n. 3

**REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA
ECOLOGICA SVOLTO DA GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (GEV)**

LA GIUNTA REGIONALE
ha adottato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
e m a n a

il seguente regolamento:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 19 settembre 2025, n. 16 (Servizio volontario di vigilanza ecologica), disciplina l'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica, di seguito "servizio volontario", svolto da Guardie ecologiche volontarie, di seguito denominate GEV, definendo in particolare:
 - gli ambiti di vigilanza;
 - i requisiti dei candidati e le modalità per lo svolgimento della formazione e degli aggiornamenti;
 - la composizione e il funzionamento della commissione d'esame;
 - le modalità organizzative del servizio e la modulistica;
 - gli schemi tipo per le convenzioni;
 - i criteri per la concessione dei contributi regionali.

Articolo 2
(Enti aderenti ed enti utilizzatori)

1. Sono enti aderenti gli Enti del Terzo Settore che svolgono attività finalizzate alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.).
2. Sono enti utilizzatori i soggetti che stipulano convenzioni con gli enti aderenti per lo svolgimento del servizio volontario sui territori di rispettiva competenza.

Articolo 3

(Ambiti di vigilanza)

1. Le GEV esercitano, nell'ambito territoriale definito dalla convenzione, attività di vigilanza sul rispetto delle leggi e regolamenti di competenza regionale in materia di:
 - tutela dell'ambiente nel suo complesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: inquinamento, tutela del paesaggio, gestione delle risorse naturali);
 - tutela dei parchi, delle riserve naturali e delle altre aree sottoposte a protezione a livello regionale;
 - tutela del corretto funzionamento degli enti locali territoriali e degli enti esponenziali delle collettività titolari di diritti di uso civico e proprietà collettive;
 - raccolta, smaltimento, trasporto e gestione dei rifiuti;
 - prevenzione, gestione e intervento in caso di emergenze e calamità.

CAPO II

FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ESAMI

Articolo 4

(Requisiti ulteriori per l'ammissione ai corsi)

1. Costituiscono ulteriori requisiti per l'ammissione ai corsi di formazione oltre a quelli previsti dall'articolo 7, comma 1 della l.r. 16/2025:
 - adesione da almeno un anno ad un ente del terzo settore regolarmente iscritto al RUNTS;
 - aver prestato servizio presso l'Ente del terzo settore o altro Ente del terzo settore senza demerito;
 - idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività operative e di vigilanza, da attestarsi mediante certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico.

Articolo 5

(Organizzazione e durata dei corsi di formazione)

1. La Regione definisce i programmi didattici e approva l'organizzazione dei corsi di formazione per aspiranti GEV.
2. I corsi di formazione delle GEV sono:
 - a) autorizzati e coordinati dalla Direzione regionale competente in materia di ambiente;
 - b) svolti presso un Ente di gestione di area naturale protetta regionale;
 - c) erogati da enti di formazione accreditati.
3. La Direzione regionale competente in materia di ambiente, tramite apposito bando, individua le sedi ove svolgere i corsi di formazione. Alla Città Metropolitana di Roma Capitale sono assegnate al massimo due sedi per lo svolgimento dei corsi di formazione, per tutte le altre province è assegnata al massimo una sola sede.
4. I corsi di formazione hanno una durata minima di 70 ore, suddivise in:
 - a) almeno 45 ore di lezioni teoriche;
 - b) almeno 25 ore di esercitazioni pratiche.
5. La frequenza al corso è obbligatoria. I candidati devono obbligatoriamente partecipare ad almeno l'ottanta per cento del monte ore complessivo del corso (somma delle ore delle lezioni

erogate e delle esercitazioni svolte).

Articolo 6

(Contenuto dei corsi di formazione)

1. Le materie oggetto dei corsi di formazione comprendono:
 - nozioni di diritto pubblico e amministrativo, con particolare riferimento al ruolo di pubblico ufficiale e alle procedure sanzionatorie (in particolare la legge regionale 5 luglio 1994, n.30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale));
 - legislazione ambientale nazionale e regionale, con focus sugli ambiti di vigilanza previsti nell'articolo 3;
 - nozioni di ecologia, biologia, scienze naturali e monitoraggio ambientale;
 - gestione delle risorse e conservazione della natura;
 - funzioni e compiti delle GEV, inclusi i doveri e le attività di informazione, sensibilizzazione e collaborazione con le autorità;
 - elementi di tecniche di comunicazione, approccio al pubblico e gestione dei conflitti;
 - tecniche di primo soccorso e procedure di intervento in caso di emergenze ambientali;
 - nozioni di rilevamento ambientale;
 - nozioni di educazione ambientale;
 - modalità di redazione dei rapporti di servizio e dei verbali di accertamento.
2. Gli enti aderenti raccolgono le domande di partecipazione provenienti dai propri associati, aspiranti GEV, e le trasmettono alla Regione curandone l'iscrizione ai corsi di formazione. Le domande di partecipazione ai corsi di formazione sono corredate dall'indicazione dei requisiti posseduti.

Articolo 7

(Esami e corsi di aggiornamento)

1. L'esame finale per il conseguimento dell'idoneità consiste in:
 - una prova scritta, volta a verificare la conoscenza delle materie elencate nell'articolo 3;
 - una prova pratica, consistente nella simulazione di un intervento sul campo o nella redazione di un atto di accertamento;
 - un colloquio orale psicoattitudinale, volto a verificare l'adeguatezza del candidato ai compiti di GEV e alle relazioni con il pubblico.
2. La votazione minima per superare l'esame ed essere iscritto nell'elenco degli idonei è pari a settantacinque su cento.
3. Al superamento dell'esame è rilasciato al candidato un attestato di frequenza e, contestualmente, il nominativo dello stesso è inserito in ordine alfabetico nell'elenco regionale diviso per provincia e per singolo ETS.
4. I corsi di aggiornamento sono attivati in caso di modifiche sostanziali della normativa e hanno una durata minima di venti ore.
5. La frequentazione dei corsi di aggiornamento è obbligatoria per il mantenimento dell'iscrizione nel registro delle GEV.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 8

(Il responsabile del servizio)

1. Gli enti utilizzatori gestiscono e coordinano l'organizzazione del servizio delle GEV.
2. Ogni ente utilizzatore nomina, tra i propri dipendenti, un responsabile del servizio volontario, che cura la gestione e il coordinamento delle GEV, la pianificazione delle relative attività attraverso la redazione di ordini di servizio, il monitoraggio della corretta compilazione dei rapporti di servizio redatti dalle GEV. Al responsabile del servizio è attribuita la titolarità delle funzioni di raccordo e coordinamento con i competenti uffici regionali, ai fini della corretta gestione dei procedimenti amministrativi di riferimento.
3. L'ente utilizzatore, contestualmente alla nomina del responsabile del servizio volontario provvede ad indicare anche un suo sostituto, che operi in caso di assenza dello stesso, in modo da garantire la continuità del servizio.
4. Il responsabile del servizio:
 - a) provvede all'attuazione dei contenuti della convenzione e ne verifica la corretta esecuzione;
 - b) organizza il servizio dei volontari attraverso ordini di servizio;
 - c) gestisce e coordina l'eventuale assegnazione in uso alle GEV di mezzi e attrezzature per lo svolgimento del servizio;
 - d) raccoglie giornalmente e trasmette alle autorità competenti i verbali correttamente redatti dalle GEV entro il giorno feriale successivo al ricevimento;
 - e) provvede alla tenuta e al costante aggiornamento del registro delle attività operative delle GEV, curando la trascrizione delle risultanze fornite dal personale volontario.

Articolo 9

(Obblighi e modalità di svolgimento del servizio)

1. Il servizio è svolto nell'ambito della convenzione stipulata tra ente aderente ed ente utilizzatore con le modalità, nelle giornate e negli orari indicati dal responsabile del servizio. Il servizio è svolto, di norma, da pattuglie composte da almeno due GEV.
2. Le GEV, nello svolgimento del servizio, hanno l'obbligo di portare con sé il distintivo e il tesserino personale di riconoscimento da utilizzare per qualificarsi in caso di intervento.
3. Gli enti utilizzatori assicurano idonea copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi a favore delle GEV a garanzia del loro operato nello svolgimento del servizio.
4. Al termine di ogni turno di servizio le GEV compilano il registro delle attività svolte, segnalando l'eventuale elevazione di verbali, che sono immediatamente consegnati al responsabile del servizio per la trasmissione alle autorità competenti.
5. Le GEV al termine del turno di servizio, salvo diversa espressa disposizione del responsabile del servizio, riconsegnano i mezzi e le attrezzature utilizzati.

Articolo 10

(Linee guida per i programmi delle attività)

1. Gli enti utilizzatori che si avvalgono delle GEV predispongono il programma delle attività.
2. Il programma annuale delle attività è trasmesso alla Regione insieme alla relazione annuale e contiene:
 - gli obiettivi specifici di vigilanza, informazione e monitoraggio;
 - l'indicazione delle aree territoriali prioritarie di intervento;
 - l'identificazione e pianificazione delle attività;
 - il numero di GEV che si prevede di impiegare per ciascuna attività e il monte ore minimo di servizio richiesto a ciascuna GEV;
 - la richiesta e la quantificazione di contributi.

Articolo 11

(Tesserino e distintivo di riconoscimento)

1. Il tesserino personale di riconoscimento deve contenere la fotografia, i dati anagrafici, il numero di iscrizione al registro regionale delle GEV e il numero del decreto di nomina. Il tesserino ha dimensioni dieci per sei centimetri. In intestazione, nella parte in alto a destra della fotografia, il tesserino riporta, su due righe, la dicitura "SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA". Il font utilizzato è Helvetica in carattere maiuscolo (Allegato A).
2. Il distintivo reca l'emblema della Regione e la dicitura "SERVIZIO VOLONTARIO VIGILANZA ECOLOGICA", è realizzato in metallo, ha forma circolare con diametro di sei centimetri ed è munito di spilla di sicurezza per essere fissato con facilità agli indumenti. L'interno del distintivo presenta il disegno di un cerchio di colore bianco di diametro di quattro centimetri e mezzo inscritto in una corona circolare di colore blu, quest'ultima di un centimetro e mezzo di altezza. All'interno del cerchio è riportato il logo monocromatico della Regione Lazio e la dicitura "REGIONE LAZIO" in carattere maiuscolo grassetto, entrambi in colore blu. La corona circolare riporta in carattere maiuscolo, colore bianco, nella parte superiore la dicitura "SERVIZIO VOLONTARIO" e nella parte inferiore "VIGILANZA ECOLOGICA". Il font è utilizzato per tutte le scritte è Helvetica (Allegato B).

Articolo 12

(Modulistica per l'accertamento degli illeciti)

1. Il modello unico regionale per l'accertamento degli illeciti amministrativi allegato al presente regolamento è l'unico valido per la redazione dei verbali da parte delle GEV (Allegato C) e per essere valido deve contenere tutti gli elementi necessari alla contestazione della violazione, ai sensi della l.r. 30/1994 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e della normativa statale vigente.

CAPO IV COMMISSIONE REGIONALE D'ESAME

Articolo 13

(Composizione e funzionamento della commissione)

1. La commissione regionale per gli esami di idoneità per la nomina a GEV è costituita con decreto del Direttore della Direzione regionale competente in materia di ambiente, dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere nominati più volte.
2. La commissione è composta obbligatoriamente da:
 - il Direttore della Direzione regionale competente in materia di Aree Naturali Protette, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - un esperto in discipline naturalistico-ambientali individuato tra i guardiaparchi in servizio presso le strutture regionali o gli enti strumentali della regione;
 - un esperto in discipline giuridiche con particolare riferimento alla legislazione ambientale individuato tra i responsabili della vigilanza in servizio presso le strutture regionali o gli enti strumentali della regione, o tra i funzionari e i dirigenti regionali della struttura competente in materia di tutela dell'ambiente.
3. La commissione può essere integrata, con decreto del Direttore della Direzione regionale competente in materia di ambiente, da:
 - un ufficiale della polizia provinciale o locale;
 - un rappresentante di organi o amministrazioni dello Stato, competenti nelle materie previste nell'articolo 6, previa specifiche intese con le amministrazioni di appartenenza.
4. Un dipendente della Direzione regionale competente in materia di ambiente, indicato dal Direttore della medesima direzione, partecipa alle riunioni della commissione con funzioni di segretario verbalizzatore.
5. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non dà diritto a compensi o rimborsi spesa.

CAPO V

CONVENZIONI E CONTRIBUTI

Articolo 14

(Schemi tipo delle convenzioni)

1. Gli enti aderenti stipulano con gli enti utilizzatori apposite convenzioni, redatte sulla base dello schema generale (Allegato D), che ne costituisce il contenuto minimo.
2. La convenzione deve obbligatoriamente contenere:
 - la durata, non superiore a un anno;
 - l'eventuale facoltà di rinnovo;
 - l'ambito territoriale e le materie specifiche oggetto della vigilanza;
 - il numero di GEV impiegate e il monte ore annuo previsto;
 - i rispettivi obblighi assicurativi;
 - le modalità di fornitura di mezzi, attrezzature e divise
 - le modalità di rendicontazione delle attività.

Articolo 15

(Modalità e criteri per la concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri per la concessione dei contributi agli enti utilizzatori e approva il programma di riparto delle risorse del fondo tra i soggetti che ne hanno fatto specifica richiesta nel programma annuale delle attività.
2. I contributi previsti al comma 1 sono destinati a coprire le spese di organizzazione, assicurazione, equipaggiamento e formazione, escludendo qualsiasi forma di remunerazione

- per il servizio e sono erogati previa presentazione di idonea documentazione.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri per la concessione dei contributi ai soggetti sede dei corsi di formazione previsti nell'articolo 5.
 4. Il contributo previsto al comma 3 è determinato in funzione del numero di iscritti, nel limite di trenta partecipanti, in conformità a quanto previsto dall'accordo tra Ente gestore ed Ente formatore. Le modalità di liquidazione prevedono:
 - a) 30% all'avvio del corso;
 - b) 70% a chiusura del corso.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

**Il Presidente
Francesco Rocca**

SOMMARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

Art. 2

(Enti aderenti ed enti utilizzatori)

Art. 3

(Ambiti di vigilanza)

CAPO II

FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ESAMI

Art. 4

(Requisiti ulteriori per l'ammissione ai corsi)

Art. 5

(Organizzazione e durata dei corsi di formazione)

Art. 6

(Contenuto dei corsi di formazione)

Art. 7

(Esami e corsi di aggiornamento)

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 8

(Il responsabile del servizio)

Art. 9

(Obblighi e modalità di svolgimento del servizio)

Art. 10

(Linee guida per i programmi delle attività)

Art. 11

(Tesserino e distintivo di riconoscimento)

Art. 12

(Modulistica per l'accertamento degli illeciti)

CAPO IV

COMMISSIONE REGIONALE D'ESAME

Art. 13

(Composizione e funzionamento della commissione)

CAPO V

CONVENZIONI E CONTRIBUTI

Art. 14

(Schemi tipo delle convenzioni)

Art. 15

(Modalità e criteri per la concessione dei contributi)



CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

(Entrata in vigore)

ALLEGATO A - MODELLO DEL TESSERINO PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

 <p>FOTO</p>	SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA
	Nome: _____
	Cognome: _____
	Luogo di nascita: _____
	N. iscrizione registro GEV / Matricola: _____
	Decreto di nomina: _____
_____	 REGIONE LAZIO

ALLEGATO B – MODELLO DEL DISTINTIVO



ALLEGATO C – MODULISTICA UNICA PER L'ACCERTAMENTO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI.

(Riferimento Art. 4, c. 1, lett. k) L.R. 16/2025 e Art. 10 Regolamento)

REGIONE LAZIO

[ENTE CHE SI AVVALE DELLE GEV: Es. COMUNE DI... / PARCO REGIONALE DI...]

Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica (L.R. 16/2025)

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

N. _____ / ANNO _____

1. AGENTI ACCERTATORI (Guardie Ecologiche Volontarie)

Il/I sottoscritto/i:

- GEV [Cognome e Nome], tesserino/decreto n. _____
- GEV [Cognome e Nome], tesserino/decreto n. _____

in servizio presso l'Ente [Nome Ente], nell'esercizio delle funzioni di Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 7, c. 6 della L.R. 16/2025,

ACCERTANO**1. DATA, ORA E LUOGO DELL'ACCERTAMENTO**

- Data: ____/ ____/ _____
- Ora: ____: ____
- Comune di: _____
- Località/Via: _____

2. DATI DEL TRASGRESSORE

- Cognome: _____ Nome: _____
- Nato/a a: _____ (Prov. ____) il: ____/ ____/ _____
- Residente a: _____ (Prov. ____)
- Via/Piazza: _____ N. ____ CAP: _____
- Identificato/a a mezzo:
 - Documento di identità (Tipo: _____ N. _____ Rilasciato da: _____ il: //____)
 - Dichiarazione verbale

Altro: _____

3. DATI DELL'OBBLIGATO IN SOLIDO (se presente)

- Cognome: _____ Nome: _____
- Residente a: _____ (Prov. ____) Via: _____
- Titolo: (es. Genitore, Proprietario veicolo Targa _____, Legale Rappresentante)

4. DESCRIZIONE DEL FATTO E DELLA VIOLAZIONE

Si accerta che il soggetto di cui al punto 2:

(Descrizione chiara e concisa dell'infrazione, es. "abbandonava rifiuti fuori dagli appositi contenitori", "transitava con veicolo a motore su sentiero vietato", "raccolgeva specie floristiche protette")

5. VIOLAZIONE ACCERTATA:

- **Norma violata:** Art. ____ della Legge / Regolamento: _____
- **Sanzione amministrativa pecuniaria:**
 - Pagamento in Misura Ridotta (PMR) consentito ai sensi della L. 689/81: **Euro**

 - Pagamento in Misura Ridotta non consentito.

6. DICHIARAZIONI DEL TRASGRESSORE

Il trasgressore, invitato a rilasciare dichiarazioni, dichiara quanto segue:

- Non rilascia dichiarazioni.
- Dichiara:

7. INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO E IL RICORSO

A) MODALITÀ DI ESTINZIONE (Pagamento in Misura Ridotta). È ammesso il pagamento della somma di Euro _____ (come indicata al punto 5), da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di contestazione o notifica del presente verbale.

Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio.

Modalità di pagamento:

- Tramite bollettino allegato sul C/C Postale N. _____

- Tramite bonifico bancario IBAN: _____
- Intestati a: [Autorità competente - es. Tesoreria del Comune di...]
- **Causale obbligatoria:** Verbale GEV N. _____/ Anno _____ - [Cognome Trasgressore]

B) MANCATO PAGAMENTO

In caso di mancato pagamento in misura ridotta entro 60 giorni, l'Autorità competente [Indicare l'Autorità, es. il Sindaco / il Dirigente Regionale] determinerà l'importo della sanzione (da un minimo di... a un massimo di...) e emetterà ordinanza-ingiunzione.

C) RICORSO

Contro il presente verbale, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore (o l'obbligato in solido) può presentare scritti difensivi e documenti, o chiedere di essere sentito, entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione/notifica, alla seguente Autorità competente:

[Indicare l'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, es. Sindaco del Comune di... / Ufficio Sanzioni della Regione...]

Indirizzo: _____

8. NOTE AGGIUNTIVE

9. CONCLUSIONE

Il presente verbale è stato redatto in duplice copia. Una copia viene consegnata/notificata al trasgressore.

- Inserire modulo Consegnato a mani al trasgressore (Data e ora: _____)
- Inserire modulo Sarà notificato per posta (in caso di assenza o rifiuto)

**Firme degli Agenti Accertatori
(GEV)**

1. _____

2. _____

**Firma del Trasgressore (per ricevuta copia e presa
visione)**

(La mancata firma non inficia la validità dell'atto)

ALLEGATO D – SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE.**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA [ENTE CHE SI AVVALE DELLE GEV] E [ENTE DEL TERZO SETTORE] PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA****TRA**

L'Ente [Denominazione completa dell'Ente, es. Comune di..., Comunità Montana di..., Ente Parco...],

C.F. _____, con sede in _____, Via _____, n. __, rappresentato ai fini della presente convenzione dal [Titolo, Nome e Cognome], nato a _____ il __/__, (di seguito denominato "Ente Utilizzatore");

E

L'Ente del Terzo Settore [Denominazione completa dell'Associazione/Fondazione], iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione ____ con n. __, C.F.

_____, con sede in _____, Via _____, n. __, rappresentato ai fini della presente convenzione dal Presidente/Legale Rappresentante [Nome e Cognome], nato a _____ il __/__, (di seguito denominato "Ente Aderente");

PREMESSO CHE:

- La Regione Lazio, con Legge Regionale 19 settembre 2025, n. 16, ha istituito e disciplinato il servizio volontario di vigilanza ecologica svolto dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV);
- L'art. 3, comma 2, della L.R. 16/2025 prevede che soggetti gestori delle aree naturali protette regionali, dei monumenti naturali e dei siti della Rete Natura 2000, gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, nonché gli enti locali, anche in forma associata e su aree territoriali omogenee possano avvalersi dell'attività delle GEV, stipulando apposite convenzioni con gli enti del Terzo settore (ETS) cui le GEV aderiscono;
- L'Ente Utilizzatore intende avvalersi della collaborazione delle GEV per le finalità di tutela ambientale, informazione e vigilanza previste dalla L.R. 16/2025;
- L'Ente Aderente è un ETS iscritto al RUNTS ai sensi dell'art. 1, comma 2 della L.R.

16/2025, che si avvale di volontari e ha tra i propri fini la tutela ambientale;

- La presente convenzione è redatta in conformità allo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. m) della L.R. 16/2025 e del relativo Regolamento di attuazione.

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto della Convenzione)

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra l'Ente Utilizzatore e l'Ente Aderente per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza ecologica (di seguito "Servizio GEV") sul territorio di competenza dell'Ente Utilizzatore.
2. Il Servizio GEV è svolto a titolo gratuito e non dà luogo alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego o di lavoro.

Art. 2 (Attività oggetto del Servizio GEV)

1. Le GEV messe a disposizione dall'Ente Aderente svolgono le attività definite dall'articolo 2 della L.R. 16/2025, e in particolare:
 - Vigilanza per la prevenzione e l'accertamento di illeciti amministrativi in materia ambientale;
 - Informazione ai cittadini sulla normativa ambientale;
 - Partecipazione a programmi di sensibilizzazione;
 - Collaborazione in caso di emergenze ambientali;
 - Collaborazione per il monitoraggio ambientale.
2. L'Ente Utilizzatore indirizza l'attività delle GEV prioritariamente verso [Specificare eventuali priorità, es. lotta all'abbandono di rifiuti, controllo aree protette, ecc.].

Art. 3 (Ambito territoriale e normativo della vigilanza)

1. Le GEV operano nell'ambito territoriale di competenza dell'Ente Utilizzatore, così come definito da [Specificare, es. confini comunali, perimetro del parco, ecc.].
2. L'attività di vigilanza (Art. 2, lett. a)) è prioritariamente riferita alle seguenti normative, come da nomina regionale:

- o [Elencare le normative regionali/nazionali, es. L.R. su rifiuti, L.R. su circolazione fuoristrada, L.R. tutela flora, ecc., come da Art. 6 del Regolamento].

Art. 4 (Impegni dell'Ente aderente - ETS)

1. L'Ente Aderente si impegna a:
 - a) mettere a disposizione dell'Ente Utilizzatore un numero di GEV idonee e nominate dalla Regione non inferiore a [Numero] e non superiore a [Numero];
 - b) curare l'iscrizione dei propri associati ai corsi di formazione e aggiornamento;
 - c) richiedere alla Regione la nomina a GEV degli associati idonei;
 - d) comunicare tempestivamente all'Ente Utilizzatore la perdita dei requisiti di una GEV (ai sensi dell'art. 7 della Legge);
 - e) Promuovere il rispetto da parte delle GEV associate dei doveri di cui all'art. 8 della L.R. 16/2025.

Art. 5 (Impegni dell'Ente utilizzatore)

1. L'Ente Utilizzatore si impegna a:
 - Nominare un "Responsabile del Servizio Volontario" (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento) quale referente tecnico-organizzativo per le GEV;
 - Predisporre, in accordo con l'Ente Aderente, il programma annuale delle attività (ai sensi dell'art. 10 del Regolamento) e redigere gli ordini di servizio per le GEV;
 - Fornire alle GEV in servizio: [Scegliere o combinare]
 - i mezzi, le attrezzature e i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari;
 - il tesserino di riconoscimento e il distintivo (su modello regionale);
 - Gestire l'iter amministrativo dei verbali di accertamento redatti dalle GEV, curando la successiva fase sanzionatoria;
 - Trasmettere alla Regione la relazione annuale sulle attività svolte e il programma per l'anno successivo, ai fini della richiesta di contributi;
 - Attivare i procedimenti di sospensione o revoca (art. 9 L.R. 16/2025) qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 6 (Copertura assicurativa)

1. L'Ente Utilizzatore si impegna a stipulare, ovvero a rimborsare all'Ente Aderente i costi per adeguate polizze assicurative per le GEV nominate e attive nel servizio, che coprano:
 - infortuni subiti durante lo svolgimento del servizio;
 - responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni causati a persone o cose nell'esercizio delle funzioni.

Art. 7 (Rimborsi spese)

1. L'Ente Utilizzatore (che riceve contributi regionali), in conformità con la normativa sul volontariato e nel rispetto della gratuità del servizio GEV, si impegna a rimborsare all'Ente Aderente, previa presentazione di idonea documentazione, le spese vive effettivamente sostenute per:
 - o [Elencare, es. carburante per mezzi di servizio, materiale di cancelleria per la modulistica, manutenzione attrezzature, ecc.].
2. Il limite massimo di spesa rimborsabile è fissato in Euro (___/00) annui fino al limite del contributo concesso.

Art. 8 (Durata e rinnovo)

1. La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. La convenzione si intende rinnovabile per un pari periodo, previa valutazione positiva delle attività svolte e accordo scritto tra le parti, da formalizzarsi almeno 60 giorni prima della scadenza. La convenzione può essere rinnovata.
3. La nomina a GEV decade automaticamente alla scadenza della presente convenzione, se non rinnovata (art. 4, c. 1, lett. f), L.R. 16/2025).

Art. 9 (Recesso e risoluzione)

1. È facoltà di entrambe le parti recedere dalla convenzione, con preavviso scritto di almeno 90 (novanta) giorni, per motivate ragioni.
2. La convenzione si risolve di diritto in caso di gravi e reiterate inadempienze agli obblighi previsti, o in caso di perdita dei requisiti di legge da parte dell'Ente Aderente (es. cancellazione dal RUNTS).

Art. 10 (Trattamento Dati Personali)

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente.

Art. 11 (Norme di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla L.R. 16/2025, al relativo Regolamento di attuazione, alla L.R. 30/1994, al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e alle norme vigenti in materia.

Art. 12 (Registrazione e Spese)

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le relative spese sono a carico dell'Ente Utilizzatore.

Luogo, Data

Per l'Ente Utilizzatore
(Il Legale Rappresentante)

Per l'Ente Aderente (ETS)
(Il Presidente/Legale Rappresentante)